

Modello organizzativo interno

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO

2001 N. 231

Aspetti generali

Approvato il 31 – maggio – 2021
Con delibera del Consiglio di Amministrazione di T.I.Log srl

Indice:

- 1 OVERVIEW DEL DECRETO E DELLA NORMATIVA RILEVANTE
- 1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO DAL DECRETO 231/01
- 1.2 TIPOLOGIE DI PRESUPPOSTI DI REATI RILEVANTI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001
- 1.3 LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO
- 1.4 I DELITTI TENTATI
- 1.5 L'ADOZIONE DI UN "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE"
- 2 LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA E DI ASSOLOGISTICA
- 2.1 INTRODUZIONE
- 2.2 LA DEFINIZIONE DI "RISCHIO ACCETTABILE": PREMessa PER LA COSTRUZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO
- 3 FUNZIONE E ADOZIONE DEL MODELLO
- 3.1 L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE" QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
- 3.2 DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA
- 3.3 STRUTTURA DEL MODELLO: PARTE GENERALE E PARTE SPECIALE
- 3.4 MODALITÀ DI MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL MODELLO
- 3.5 FUNZIONE DEL MODELLO
- 3.6 CARATTERISTICHE ESSENZIALI DI COSTRUZIONE DEL MODELLO
- 4 ATTIVITÀ SENSIBILI
- 5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO: CODICE DI CONDOTTA
- 6 ORGANISMO DI VIGILANZA
- 6.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
- 6.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
- 6.3 REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI
- 6.4 ALTRE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E REPORTING PREVISTE DALLA LEGGE O DA REGOLAMENTI INTERNI
- 6.5 VERIFICHE PERIODICHE
- 6.6 MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI DELL'O.D.V
- 6.7 DECADENZA DELL'O.D.V
- 7 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
- 8 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANISMI DEPUTATI AL CONTROLLO
- 9 SISTEMA DISCIPLINARE
- 9.1 PRINCIPI GENERALI
- 9.2 SANZIONI PER I LAVORATORI SUBORDINATI
- 9.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI
- 9.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI
- 9.5 MISURE NEI CONFRONTI DI CONSULENTI E PARTNER
- 10 FORMAZIONE E SELEZIONE DEL PERSONALE. INFORMATIVA A CONSULENTI E PARTNER. 21
- 10.1 SELEZIONE
- 10.2 FORMAZIONE
- 10.3 SELEZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER
- 10.4 INFORMATIVA A CONSULENTI E PARTNER

PARTE PRIMA "ASPETTI GENERALI"

IL MODELLO ORGANIZZATIVO INTERNO

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1 Overview del Decreto e della normativa rilevante.

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto dal Decreto 231/01

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito, il "Decreto" o "D.Lgs. 231/2001"), che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali, la ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, la ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 da cui "Convenzione di Budapest".

Il D.Lgs. 231/2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità, in sede penale, degli enti, in relazione ad alcuni presupposti di reato commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quindi ai sensi del Decreto, le società possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio della società medesima dagli amministratori o dai dipendenti. In particolare, il Decreto sanziona le società in relazione ai reati commessi da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo della società (di seguito, i "Soggetti Apicali"); nonché

La società, invece, non è responsabile in relazione ai reati rilevanti, se le persone sopraindicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (cfr. articolo 5, comma 2, del Decreto).

La responsabilità delle società prevista dal Decreto si aggiunge e non sostituisce la responsabilità della persona fisica che ha materialmente posto in essere il fatto criminoso, la quale quindi continuerà a rispondere di tale reato in sede penale.

È da segnalare che la responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato.

1.2 Tipologie di presupposti di reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Per quanto attiene alla tipologia di presupposti di reati che possono dare luogo a responsabilità a carico delle società, il Decreto, nel testo attualmente in vigore, si riferisce alle seguenti categorie di reati:

1. Art. 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.
2. Art. 24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati.
3. Art. 24-ter. Delitti di criminalità organizzata.
4. Art. 25. Concussione e corruzione.
5. Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.
6. Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio.
7. Art. 25-ter. Reati societari.
8. Art. 25-quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
9. Art. 25-quater.1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
10. Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale.
11. Art. 25-sexies. Abusi di mercato.
12. Art. 25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime (commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).
13. Art. 25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
14. Art. 25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.
15. Art. 25-novies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
16. reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

Ci siamo limitati in questa sede ad un elenco delle tipologie di presupposti di reato, rinviando alla Parte Speciale del Modello per una completa trattazione di analisi degli aspetti codicistici relativi ai singoli presupposti di reato, indicandone: "definizione", "caratteristiche", "aree aziendali critiche", "norma etico-pratica", "principi generali di ordine comportamentale", provvedendo così a delineare una mappatura dei rischi connessi a tali presupposti, delle aree di rischio e definire i protocolli di ordine generale per la loro prevenzione.

1.3 Le sanzioni previste dal Decreto

Il Decreto stabilisce che alla società che si sia avvantaggiata della commissione (o tentata commissione) di reati rilevanti possono essere irrogate le sanzioni di seguito indicate:

- sanzioni pecuniarie applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille da un minimo di Euro 25.822,85 sino ad un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che possono consistere in:
 - I. interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - II. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - III. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- IV. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- V. divieto di pubblicizzare beni o servizi;

Le sanzioni interdittive si applicano soltanto in relazione ai presupposti di reati per i quali siano espressamente previste (cfr. D.Lgs 231/2001) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a. la società abbia tratto un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione (quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative);

b. in caso di reiterazione degli illeciti.

- Pubblicazione della sentenza di condanna.
- Confisca:

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

1.4 I delitti tentati

In caso di tentata commissione di uno dei delitti previsti dal Decreto l'importo delle sanzioni pecuniarie e/o la durata delle sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

Resta esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui la società impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento criminoso (art. 26 del Decreto). In tal caso, infatti, viene meno il rapporto di immedesimazione tra la società e i soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto che, nella struttura della responsabilità prevista dal Decreto, giustificerebbe la sanzione irrogata alla società.

1.5 L'adozione di un "Modello di Organizzazione e Gestione"

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo (i "Modelli") idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

Ossia la società dimostri che:

- prima della commissione del fatto di reato, l'organo dirigente della società ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo (il "Modello"), idoneo a prevenire reati della specie di quello di cui la società è chiamata a rispondere;
- la società abbia affidato ad un organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento (l'"Organismo di Vigilanza");
- le persone che hanno materialmente commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i controlli e le procedure previste dal Modello; e
- vi sia stata sufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il sistema, quindi, prevede, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente, "Organismo di Vigilanza", con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento.

Il "Modello" di seguito delineato risponderà quindi alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- prevedere specifici protocolli (i.e. procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;

- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In relazione a ciò, il Consiglio di Amministrazione di TILOG ha approvato il presente Modello, adottando altresì alcune deliberazioni relative alla sua implementazione e attuazione nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Infine è opportuno specificare che, ove il reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo del modello.

Nel caso invece in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (il "Modello").

2 Linee guida

2.1 Introduzione

In data 7 marzo 2002 Confindustria ha approvato il testo definitivo delle proprie "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001" (aggiornate in data 24 maggio 2004) ed in data 2 aprile 2008 sono state approvate dal Ministero della Giustizia le "Linee Guida" di ASSOLOGISTICA.

Quanto dettato da entrambi i documenti sopra menzionati può essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- Predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono:
 - o codice etico;
 - o sistema organizzativo;
 - o procedure manuali ed informatiche;
 - o poteri autorizzativi e di firma;
 - o sistemi di controllo e gestione;
 - o comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- o verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- o applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- o documentazione dei controlli;
- o previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e dei protocolli previsti dal modello;
- o individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
 - a) autonomia e indipendenza;
 - b) professionalità;
 - c) continuità di azione.
- Obblighi di informazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Possibilità nei "gruppi" di soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le funzioni previste dal D.Lgs.231/2001, a condizione che: in ogni controllata - se ritenuto necessario - sia istituito l'organismo di vigilanza ex art. 6, 1° comma, lett. b) (fatta salva la possibilità di attribuire questa funzione direttamente all'organo dirigente della controllata se di piccole dimensioni); o sia possibile, per l'organismo della controllata, avvalersi delle risorse allocate presso l'analogo organismo della capogruppo; o i dipendenti dell'organismo della capogruppo, nell'effettuazione dei controlli presso altre società del gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata, riportando direttamente all'organismo di controllo di quest'ultima.

Tale soluzione non è indicata per i gruppi con controllate quotate, dove l'ingente mole di controlli rende indispensabile l'istituzione presso le controllate di un organismo di vigilanza dotato di risorse adeguate. Successivamente, in data 3 ottobre 2002, Confindustria, in analogia con le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, ha predisposto una "Appendice integrativa alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati introdotti dal D.Lgs. n. 61/2002".

Obiettivo dell'estensione ai Reati Societari della disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 è quello di assicurare un'accresciuta trasparenza delle procedure e dei processi interni all'impresa e, quindi, di assicurare maggiori possibilità di controllo dell'operato dei managers.

“a - approntare specifiche misure organizzative e procedurali – nell’ambito del modello già delineato dalla Linee Guida per i reati contro la P.A. – atte a fornire ragionevole garanzia di prevenzione di questa tipologia di reati;

b -precisare i compiti principali dell’organismo di vigilanza per assicurare l’effettivo, efficace e continuo funzionamento del modello stesso”.

E’ opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida non inficia la validità del Modello. Il singolo Modello infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale, come di seguito descritto nella premessa:

“Le Linee Guida svolgono quindi un importante ruolo ispiratore nella costruzione del modello e dell’organismo di controllo con i relativi compiti da parte del singolo ente, il quale però, per meglio perseguire il fine di prevenire i reati, potrà anche discostarsene, qualora specifiche esigenze aziendali lo richiedano, senza che per questo si possano dare per non adempiuti i requisiti necessari per la redazione di un valido modello di organizzazione, gestione e controllo”.

2.2 La definizione di “rischio accettabile”: premessa per la costruzione di un sistema di controllo preventivo

Un concetto assolutamente nodale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo è quello di rischio accettabile.

Nella progettazione di sistemi di controllo a tutela dei rischi di business, definire il rischio accettabile è un’operazione relativamente semplice, almeno dal punto di vista concettuale. Il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi “costano” più della risorsa da proteggere (ad esempio: le comuni automobili sono dotate di antifurto e non anche di un vigilante armato).

Nel caso del D. Lgs. n. 231/2001 la logica economica dei costi non può però essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva. È pertanto importante che ai fini dell’applicazione delle norme del decreto sia definita una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità alle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati. In assenza di una previa determinazione del rischio accettabile, la quantità/qualità di controlli preventivi istituibili è infatti virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale.

Del resto, il generale principio, invocabile anche nel diritto penale, dell’esigibilità concreta del comportamento, sintetizzato dal brocardo latino “ad impossibilia nemo tenetur”, rappresenta un criterio di riferimento ineliminabile anche se, spesso, appare difficile individuarne in concreto il limite.

Riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/2001, la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un:

sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non

FRAUDOLENTEMENTE

Questa soluzione è in linea con la logica della “elusione fraudolenta” del modello organizzativo quale esimente espressa dal citato decreto legislativo ai fini dell’esclusione della responsabilità amministrativa dell’ente (art. 6, co. 1, lett. c), “le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione”).

3 Funzione e adozione del Modello.

3.1 L’adozione del “Modello di Organizzazione e di Gestione” quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

L’articolo 6 del Decreto, nell’introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l’Ente dimostri che:

1. l’organo dirigente dell’Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di

2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
3. le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
4. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati – i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

3.2 Dichiarazione programmatica.

TILOG è sensibile alle aspettative dei propri soci ed è consapevole dell'opportunità di un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di Reati da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner d'affari.

TILOG ha, quindi, ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali adottare e attuare all'interno della propria organizzazione aziendale un modello di organizzazione, gestione e controllo in linea con le disposizioni di cui al Decreto 231/01, al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività di business, nella salvaguardia della posizione e dell'immagine di cui essa gode nel mercato, nonché delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei dipendenti.

La scelta di TILOG è sostenuta dalla convinzione che mediante l'adozione del Modello (che - si badi - non è imposta dal Decreto, ma è una scelta facoltativa) si possa attuare una maggiore sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto di TILOG affinché tali soggetti, nell'espletamento delle proprie attività, improntino la loro condotta a principi di correttezza, trasparenza e coerenza, così da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Al fine di attuare quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'approvazione del Modello, ha approvato altresì un codice etico-comportamentale (di seguito il "Codice Etico"), che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello e ha nominato un Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sul rispetto del Modello stesso e di curarne l'aggiornamento.

L'adozione e l'efficace attuazione di tale sistema non solo consente alla società di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua Corporate Governance, riducendo il rischio di commissione dei Reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001.

A tal fine, TILOG ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura del presente Modello, delle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle linee guida finora elaborate dalle associazioni di categoria.

3.3 Struttura del Modello: parte generale e parte speciale

Il presente Modello si compone di una "Parte Generale" e di una "Parte Speciale". La Parte Generale è divisa in:

"Aspetti Generali" (parte metodologica) contenente la descrizione delle disposizioni del Decreto, e delle Linee Guida di categoria.

"Aspetti Organizzativi", contenente la descrizione generale del "Modello" e delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

La Parte Speciale è stata predisposta con riferimento alle diverse categorie di presupposti di reato: indicandone: "definizione", "caratteristiche", "aree aziendali critiche", "norma etico-pratica", "principi generali di ordine comportamentale".

In tal guisa è stata definita specificatamente una mappatura dei rischi connessi a tali presupposti, nonché le relative aree aziendali ed attività, di rischio o che possano comportare anche in forma indiretta una possibilità di rischio, infine dall'analisi di quanto sopra si è potuto così definire i protocolli di sicurezza ("norma etico-pratica", "principi generali di ordine comportamentale"), di ordine generale, da rispettarsi da parte di tutta la struttura aziendale, affinché sia attuata una valida prevenzione dei presupposti di reato contemplati nel Decreto.

Il presente Modello sarà integrato dal Consiglio di Amministrazione di TILOG ogni qual volta si rendesse necessario, per effetto di modifiche aziendali o legislative, in successiva fase, mediante apposita delibera, modificando di conseguenza anche la Parte Speciale in modo sia da aggiornarla con riferimento ad altre eventuali tipologie di reati che, per effetto di normative future, risulteranno inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto, sia riverificando quanto già previsto tale che sia coerente con eventuali modifiche di qualsivoglia ordine aziendale intervenute in seguito all'adozione del "Modello".

3.4 Modalità di modifica/integrazione del Modello.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a del D.Lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di TILOG.

E' peraltro riconosciuta al Presidente di TILOG la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

3.5 Funzione del Modello.

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di protocolli ed attività di controllo preventivo che, abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente proceduralizzazione.

L'adozione delle procedure contenute nel presente Modello deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del reato di commettere un illecito: illecito la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi di TILOG anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a TILOG di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

- la mappa delle attività "sensibili" dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, (Parte Speciale);
- la attribuzione all'Organismo di Vigilanza della società dei compiti di vigilanza sull'efficace

- la verifica e archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 e la sua rintracciabilità in ogni momento;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post, anche a campione);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali del codice etico e delle procedure istituite.

3.6 Caratteristiche essenziali di costruzione del modello

L'art. 6, co. 2, del D. Lgs. n. 231/2001, indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, le lettere a) e b) della citata disposizione si riferiscono espressamente, sebbene con l'utilizzo di una terminologia ed esposizione estranea alla pratica aziendale, ad un tipico sistema di gestione dei rischi (risk management).

La norma segnala infatti espressamente le due fasi principali in cui un simile sistema deve articolarsi:

- I. l'identificazione dei rischi: ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/ settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. n. 231/2001;
- II. la progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni di TILOG): ossia la valutazione del sistema esistente all'interno di TILOG ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati. Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio comporta di dover intervenire (congiuntamente o disgiuntamente) su due fattori determinanti:
 - o la probabilità di accadimento dell'evento e
 - o l'impatto dell'evento stesso.

Il sistema brevemente delineato non può però, per operare efficacemente, ridursi ad un'attività una tantum, bensì deve tradursi in un processo continuo (o comunque svolto con una periodicità adeguata), da reiterare con particolare attenzione nei momenti di cambiamento aziendale (apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.).

PARTE SECONDA "ASPETTI ORGANIZZATIVI"

4 Attività sensibili.

Le attività nel cui ambito possono al momento dell'adozione del Modello essere commessi i Reati di cui al D.Lgs. 231/2001 riguardano:

1. i rapporti con la Pubblica Amministrazione tenuti sia dai vertici che dalla Direzione;
2. i reati societari, introdotti dal richiamato D.Lgs. 61/2002.
3. reati di cui all'art. 25 septies
4. reati di cui all'art. 24 bis

Gli atti e le operazioni a rischio afferenti tali attività sono denominati "Attività sensibili".

Il rischio relativo agli altri presupposti di reato è minore od addirittura solo astrattamente ipotizzabile, comunque nella parte speciale si è tenuto presente di tutte le fattispecie e si sono indicati protocolli generali e specifici.

Quindi, in linea di massimo, nella realtà specifica di TILOG le Attività sensibili sono principalmente le seguenti:

1. rapporti commerciali in genere con la Pubblica Amministrazione;

2. rapporti con la Pubblica Amministrazione per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, convenzioni, ecc.;
 3. richieste di finanziamenti pubblici italiani o comunitari;
 4. scelta di un Partner con cui operare allorquando l'attività in oggetto comporti rapporti costanti con la Pubblica Amministrazione;
 5. attività di formazione del bilancio, delle relazioni, dei prospetti e delle comunicazioni sociali previste dalla legge;
 6. rispetto dei dettami della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
 7. rispetto dei dettami della normativa in materia di utilizzo degli strumenti informatici e nel trattamento dei dati;
 8. selezione ed assunzione personale
- Tale elenco non è esaustivo, quindi sarà compito dell'Organismo di Vigilanza di volta in volta individuare le attività che – a seconda dell'evoluzione – dovranno essere ricomprese nel novero delle ipotesi, curando anche che vengano presi gli opportuni provvedimenti operativi.

5 Principi generali di comportamento: codice di condotta.

I comportamenti dei dipendenti ed amministratori ("Dipendenti"), di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della società ("Consulenti") e delle altre controparti contrattuali di TILOG, quali, ad esempio, partner in joint-venture, ATI, ecc. ("Partner") devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello e nel Codice Etico, finalizzate ad impedire il verificarsi dei Reati previsti nel D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni.

Le regole di comportamento (le "Regole di Condotta") del Modello rispondono a finalità specifiche, indirizzate alle condotte che integrano le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.

E' bene, perciò, chiarire la differenza tra il Modello ed il codice etico. Infatti, mentre il Modello è uno strumento con un ambito di applicazione ed una finalità specifici, in quanto mira a prevenire la commissione dei Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ed a costituire un'esimente specifico della responsabilità dell'ente, il codice etico è invece uno strumento che indirizza la generalità dei comportamenti del personale dell'impresa. Tuttavia, secondo l'impostazione delle Linee Guida di Confindustria, il presente Modello è da considerarsi come una porzione di un più ampio sistema documentale che comprende, oltre al presente modello, il codice etico di TILOG, le procedure ed i regolamenti (protocolli specifici) atti a prevenire reati e comportamenti indesiderati.

In particolare, le Regole di Condotta prevedono che:

1. i Dipendenti, i Consulenti e i Partner non devono:
 - o porre in essere quei comportamenti che integrano le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001,
 - o porre in essere quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo;
2. i Dipendenti, i Consulenti e i Partner devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione;
3. è fatto divieto di elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
4. è obbligatorio il rispetto della prassi aziendale e del relativo budget per la distribuzione di omaggi e regalie. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o l'immagine dell'Azienda. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e autorizzati dal responsabile di funzione. L'Organismo di Vigilanza monitorerà, nell'ambito dei suoi poteri, controlli e verifiche sulla distribuzione di omaggi e regalie. I Dipendenti di TILOG che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite, sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza che ne valuta l'appropriatezza e provvede a far notificare al mittente la politica di TILOG in materia;

5. i rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo unitario, intendendosi con ciò che le persone che rappresentano TILOG nei confronti della Pubblica Amministrazione devono ricevere un esplicito mandato da parte della società, sia che esso si identifichi con il sistema di deleghe e procure attualmente in essere in TILOG sia che esso avvenga nell'ambito di sub-deleghe nell'ambito dei poteri conferiti e dell'organizzazione delle mansioni lavorative di chi rappresenta TILOG stessa;

6. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i Dipendenti che operano con gli Enti Pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;

7. i compensi dei Consulenti e dei Partner devono essere determinati solo per iscritto;

8. nessun tipo di pagamento, esclusa la piccola cassa, può essere effettuato in contanti o in natura, così come previsto dalle procedure esistenti;

9. devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi;

10. devono essere rispettate da parte degli amministratori, apposite procedure istituite per consentire l'esercizio del controllo nei limiti previsti (ai soci, agli altri organi, alle società di revisione) e il rapido accesso alle informazioni attribuite da legge o regolamento, con possibilità di riferirsi al Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale in caso di ostacolo o rifiuto.

11. devono essere rispettate da parte di tutti i dipendenti TILOG quanto prescritto dai regolamenti interni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e coloro che sono responsabili della verifica del rispetto di tali procedure devono riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

12. devono essere rispettate da parte di tutti i dipendenti TILOG quanto prescritto dai regolamenti interni in materia di utilizzo della strumentazione informatica, e coloro che sono responsabili della verifica del rispetto di tali procedure devono riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

6 Organismo di Vigilanza.

6.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto – il quale all'art. 6, lett. b, pone come condizione, per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri, di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento, è stato individuato in TILOG come soggetto più idoneo ad assumere detto compito la costituzione di un organismo collegiale (nel presente Modello definito Organismo di Vigilanza, O.d.V.) interno alla società (art. 6, 1, b) del D.Lgs. 231/2001) e diverso dal Consiglio di Amministrazione e che ha in sé i contenuti della professionalità, della continuità d'azione e dell'autonomia ed indipendenza (art. 6. ed art. 7 del D.Lgs. 231/2001).

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, è stato individuato quale Organismo di Vigilanza un Comitato composto da 2 membri nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione di TILOG.

1. possono essere nominati soggetti dell'ente (es. responsabile dell'internal audit, della funzione legale, ecc., e/o amministratore non esecutivo e/o indipendente, sindaco) e/o da soggetti esterni (es. consulenti, esperti, ecc.) di comprovata capacità ed esperienza;

2. gli interni non dovranno avere compiti gestionali;

3. in sede di prima applicazione l'O.d.V. avrà la durata del C.d.A. in carica e di volta in volta sarà rinnovato a seguito del rinnovo del C.d.A..

La medesima delibera indica anche la nomina del Presidente dell'O.d.V.. Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dall'Organismo di Vigilanza:

- la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;

- coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 Codice Civile per gli amministratori e per i sindaci (interdetti, inabilitati, falliti, condanna ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese);
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori e dei sindaci della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori e dei sindaci delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o personale che ne possano compromettere l'indipendenza.

Nel caso di membri interni all'ente, varranno i medesimi requisiti eccezion fatta per quelli indicati dalla lettera c) ad esclusione dei rapporti di natura personale che ne possano /compromettere l'indipendenza.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre la sospensione di un membro dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un sostituto ad interim, la cui carica cesserà alla stessa data degli altri membri.

Per garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al vertice della Società.

Nel caso di specie, ha come referente funzionale il Presidente del Consiglio di Amministrazione e come referente strutturale il Consiglio di Amministrazione, realizzando un'ottimizzazione dell'impatto del Modello sull'attuale struttura di TILOG tramite una valorizzazione dell'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza.

L' O.d.V. si doterà di un regolamento interno in cui sono definiti i criteri di funzionamento dell'O.d.V., nonché le modalità di gestione dei dati e documentazione ad esso riferita.

6.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

L' Organismo di Vigilanza ha la facoltà di accesso ad ogni e qualsiasi informazione aziendale, comprese quelle riservate, nonché di effettuare ispezioni ed accertamenti, comprese interviste al personale, senza limitazione alcuna.

Più segnatamente all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti di:

1. dare indicazioni al C.d.A. al fine di far osservare il Modello da parte dei Dipendenti, Consulenti e Partner;
2. vigilanza sulla validità ed adeguatezza del modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001, con verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
3. verifica periodica in merito al rispetto delle norme comportamentali dettate dal modello e dal sistema documentale aziendale e la conoscenza delle stesse, ossia la sua reale capacità di prevenire i comportamenti non voluti;
4. analisi in merito al mantenimento nel tempo dei requisiti di validità e funzionalità del modello;
5. aggiornamento in senso dinamico del modello mediante analisi che rendano necessario effettuare correzioni e modifiche o laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni organizzative ed aziendali;
6. presentazione di proposte di adeguamento del modello verso gli organi e funzioni aziendali derivanti dalle analisi di cui al punto d) e dall'evolversi del sistema esogeno;
7. follow up in termini di verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni studiate;
8. proporre al C.d.A. l'applicazione del sistema sanzionatorio in merito a violazioni riscontrate. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i compiti di:
 - attuare i protocolli di controllo previsti dal Modello.

A questo fine l'Organismo di Vigilanza ha il potere di richiedere l'emanazione di apposite procedure secondo le disposizioni attualmente in vigore in TILOG (qui di seguito "Disposizioni Organizzative Interne" o "DOI", con ciò intendendosi tutti gli atti, regolamenti, procedure, disposizioni, ordini di servizio attualmente o in futuro in vigore in TILOG ed adottati secondo le regole interne della società) e di coordinarsi con le altre funzioni di TILOG.

Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale ("controllo di linea"), da cui discende l'importanza di un processo formativo del personale;

- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Aree a rischio e delle Attività sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle Attività sensibili i cui risultati vengono riassunti nel corso delle comunicazioni di reporting (vedi qui di seguito al paragrafo 6.3) agli organi societari;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'O.d.V.;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal management:
 - o sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'azienda al rischio conseguente alla commissione di uno dei Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
 - o sui rapporti con Consulenti e Partner;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- riferire periodicamente agli organi sociali di TILOG, così come meglio specificato al paragrafo 6.4, in merito al rispetto delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia dei database a supporto dell'attività ex D.Lgs. 231/2001;
- esaminare la documentazione ricevuta dal soggetto che gestisce il rapporto con Consulenti e Partner e dal responsabile interno aziendale per le operazioni da compiersi nell'ambito di Attività sensibili ("Responsabile Interno"). Tali soggetti devono:
 - o curare, mediante appositi database, la tenuta della documentazione, l'aggiornamento dei file e la coerenza delle procedure seguite nel corso del tempo;
 - o provvedere alla trasmissione della documentazione rilevante agli altri organi sociali interessati, nonché alla conservazione dei profili aggiornati dei Consulenti e Partner.

In particolare, i predetti soggetti dovranno comunicare all'Organismo di Vigilanza i dati relativi ai Partner con cui si sono verificate criticità nei rapporti con la P.A.;

- l'Organismo di Vigilanza è responsabile per le inchieste interne e si raccorderà con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine (es. funzione legale per l'esame di accordi e contratti che deviano nella forma e nel contenuto rispetto alle clausole standard; la Funzione Personale per l'applicazione di sanzioni, ecc.).

Tutte le funzioni aziendali, i dipendenti e i membri degli organi sociali, pertanto, hanno il dovere di fornire le informazioni richieste dall'Organismo di Vigilanza e di informare quest'ultimo al verificarsi di eventi o circostanze che rilevino nello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo medesimo.

Al fine di rendere realizzabile l'attività dell'Organismo di Vigilanza e di assicurarne la necessaria imparzialità ed obiettività, è inoltre necessario che:

1. le attività poste in essere dall'Organismo non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'organo amministrativo della società è chiamato a valutare e verificare l'adeguatezza dell'intervento di tale Organismo. L'organo amministrativo rimane, infatti, il responsabile ultimo del funzionamento e dell'efficacia del Modello;
2. l'Organismo di Vigilanza abbia libero accesso presso tutte le funzioni della società, senza necessità di alcun consenso preventivo o preavviso di sorta, al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti assegnati dal presente Modello;
3. l'Organismo di Vigilanza possa avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della società ovvero di consulenti esterni;
4. nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, l'Organismo di Vigilanza abbia a propria disposizione una dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso e approvata dall'organo amministrativo, da utilizzare per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti (consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

6.3 Reporting nei confronti degli organi societari.

L'Organismo di Vigilanza ha due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente con l'Amministratore Delegato;
- la seconda, almeno su base annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre annualmente l'Organismo di Vigilanza preparerà un rapporto scritto sulla sua attività per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Il reporting avrà ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;
2. le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a TILOG, sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi di vertice privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dal O.d.V. con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'accesso alle informazioni detenute dall'O.d.V. è riservato oltre che ai componenti dell'organismo medesimo anche al Consiglio di Amministrazione di TILOG,

6.4 Altre attività di controllo e reporting previste dalla legge o da regolamenti interni.

L'Organismo di Vigilanza deve coordinarsi, con le funzioni competenti presenti in azienda, per i diversi profili specifici ed in particolare (ma non esclusivamente):

- con il Responsabile Amministrativo per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza rispetto alla commissione dei reati societari;
- con il Responsabile responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui alla L. n. 81/2008 per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza rispetto alla commissione dei reati connessi alla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;
- con il Responsabile Servizi Informativi per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza rispetto alla commissione dei reati in materia informatica;
- con il Responsabile del Personale in ordine alla diffusione delle informazioni al personale e ai procedimenti disciplinari;

6.5 Verifiche periodiche.

Le verifiche sul Modello saranno svolte effettuando specifici approfondimenti e test di controllo prevalentemente durante attività di audit svolta sistematicamente.

Le verifiche potranno anche essere condotte, previa approvazione del C.d.A., da soggetti terzi rispetto a quelli deputati alle funzioni di controllo e sorveglianza fermo restando la responsabilità e la supervisione all'O.d.V..

Alla conclusione delle indagini verrà redatto un rapporto scritto, da parte dell'O.d.V., da sottoporre all'attenzione del C.d.A. che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerirà le azioni correttive e/o preventive da intraprendere.

Il Modello, quindi, sarà sottoposto a due tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti della società: oltre all'aggiornamento costante da parte dell'Organismo di Vigilanza, con cadenza annuale si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla società in aree di attività a rischio;
- verifica delle procedure interne: l'Organismo di Vigilanza verificherà l'effettività del Modello. Inoltre, sarà effettuata un'analisi delle eventuali segnalazioni ricevute, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa con interviste a campione.

6.6 Modalità di convocazione delle riunioni dell'O.d.V..

L'O.d.V. si riunisce almeno una volta ogni mese, in base a una pianificazione annuale, inoltre può essere convocato in forma straordinaria dal presidente dell'O.d.V. o da almeno due componenti che ne facciano richiesta scritta al Presidente dell'O.d.V. indicando le tematiche da trattare e le motivazioni della convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la facoltà di convocare l'O.d.V., in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità di acquisire informazioni sulle attività dell'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere una convocazione, per urgenti segnalazioni, del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ogni riunione è presieduta dal Presidente dell'O.d.V. od in sua assenza dal componente più anziano.

Le decisioni saranno prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di consensi prevarrà il voto di chi presiede.

Al termine di ogni riunione dovrà essere redatto un verbale e conservato a cura dell'O.d.V. per un periodo non inferiore a 10 anni.

Per quanto non descritto nel presente paragrafo, si rimanda all'apposito regolamento interno, di cui l'O.d.V. si doterà di per il suo funzionamento.

6.7 Decadenza dell'O.d.V..

L'O.d.V. decade naturalmente al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione di TILOG che lo ha nominato.

In caso di dimissione di uno o più membri dell'O.d.V. il Consiglio di Amministrazione di TILOG provvederà alla loro surroga se il numero è inferiore alla metà viceversa nominerà ex novo l'intero organismo.

I membri dell'O.d.V. possono essere revocati solo per giusta causa, in caso di grave inadempimento dei compiti assegnategli o di incapacità manifesta di assolverli. La deliberazione di revoca deve essere approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione di TILOG con parere favorevole vincolante del Collegio Sindacale, e previa convocazione dell'O.d.V. a cui saranno esposte le motivazioni ed a cui sarà chiesta risposta in merito (et audiantur altera pars).

7 Modalità di gestione delle risorse economiche e finanziarie.

I sistemi gestionali delle risorse economiche e finanziarie (sia in entrata che in uscita) già presenti in TILOG risultano fondati su:

- un sistema di procure/deleghe attribuite ai livelli aziendali più alti;
- un sistema di procedure che regolamentano l'intero ciclo passivo dall'emissione delle richieste di acquisto al pagamento delle fatture;
- una organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti;
- un processo di budget che prevede opportune valutazioni preventive/autorizzative sugli investimenti e sui costi aziendali e basato su specifici meccanismi di controllo degli scostamenti.

L'Organismo di Vigilanza proporrà delle integrazioni e modifiche ai suddetti sistemi gestionali pensate ai fini del rispetto del D.Lgs. 231/2001 nell'ottica di controllare meglio eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto alla norma.

Tali modifiche saranno adottate dalle Funzioni competenti e, se necessario, sarà coinvolto il Presidente del Consiglio di Amministrazione di TILOG il quale prenderà gli opportuni provvedimenti.

8 Flussi informativi nei confronti degli organismi deputati al controllo.

A. L'afflusso di informazioni e segnalazioni relative ad atti, fatti o eventi rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, incluse quelle di natura ufficiosa quali quelle provenienti da Dipendenti, Consulenti, Partner, deve essere centralizzato verso l'Organismo di Vigilanza. Le segnalazioni ricevute dall'Organismo di Vigilanza, relative ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità, saranno da questo trasmesse immediatamente agli organi aziendali competenti (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consiglio di Amministrazione di TILOG).

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

Le segnalazioni potranno essere in forma scritta, oppure potranno essere effettuate in forma orale direttamente all'Organismo di Vigilanza, ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. L'obbligo di informazione grava in genere su tutto il personale che venga in possesso di notizie relative alla commissione dei Reati all'interno di TILOG o a "pratiche" non in linea con le Regole di Condotta adottate da TILOG.

B. Le informazioni che devono comunque essere obbligatoriamente tenute a disposizione dell'Organismo di Vigilanza dalle funzioni competenti riguardano:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- i prospetti riepilogativi degli appalti per i quali TILOG è risultata affidataria a seguito di gare, ovvero a trattativa privata;
- notizie e documentazione relative ad appalti affidati da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
 - le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai Dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
 - i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
 - le notizie di denuncia di infortunio sul lavoro;
 - le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
 - il sistema di deleghe di TILOG.
- Periodicamente l'Organismo di Vigilanza proporrà, se del caso, al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche della lista sopra indicata.

9 Sistema Disciplinare.

9.1 Principi generali.

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla costruzione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta aziendali prescinde dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dall'azienda in piena autonomia ed a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

9.2 Sanzioni per i lavoratori subordinati.

I comportamenti tenuti dai lavoratori subordinati in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori subordinati esse rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori (legge 30 maggio 1970, n°300) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui ai Contratti Collettivi applicati in azienda ("provvedimenti disciplinari" e "criteri di correlazione").

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, in base al rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in applicazione dei "Criteri di correlazione per le mancanze dei lavoratori e i provvedimenti disciplinari" contenuti nel Contratto Collettivo Nazionale si prevede che:

1. Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO Il lavoratore che: violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione al O.d.V. delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza da TILOG con ordini di servizio od altro mezzo idoneo".

2. Incorre nel provvedimento della MULTA Il lavoratore che:

violò più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adottò, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza da TILOG con ordini di servizio od altro mezzo idoneo" prima ancora che la stessa sia stata singolarmente accertata e contestata.

3. Incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE Il lavoratore che:

violò le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di TILOG arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di

una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'Azienda o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza da TILOG con ordini di servizio od altro mezzo idoneo".

4. Incorre nei provvedimenti del TRASFERIMENTO PER PUNIZIONE O LICENZIAMENTO CON INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E CON TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Il lavoratore che: adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio.

5. Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO E CON TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Il lavoratore che:

adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia di TILOG nei suoi confronti", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per l'azienda.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare vigente in TILOG, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al Consiglio di Amministrazione di TILOG.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dalla Funzione Personale con il supporto, dell'Organismo di Vigilanza.

Ai lavoratori verrà data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione delle nuove disposizioni, ad esempio diramando una circolare interna per spiegare le ragioni che le hanno giustificate e riassumerne il contenuto.

Il sistema sanzionatorio farà riferimento ai singoli contratti di categoria e sarà quindi coerentemente applicato anche a lavoratori eventualmente assunti con diverso contratto di lavoro.

9.3 Misure nei confronti dei dirigenti.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento di Attività sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti.

9.4 Misure nei confronti degli Amministratori.

In caso di violazione del Modello da parte dei Consiglieri di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e per conoscenza il Collegio Sindacale il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

9.5 Misure nei confronti di Consulenti e Partner.

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni o da partner commerciali o da professionisti incaricati, in violazione delle linee di condotta indicate dal presente Modello, che sia

tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, nel contratto di fornitura, negli accordi di partnership, nei contratti di agenzia, la risoluzione del rapporto contrattuale. È fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni derivanti alla società da tale comportamento, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto

10 Formazione e selezione del personale. Informativa a Consulenti e Partner.

10.1 Selezione.

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con il Responsabile del Personale, valuta l'opportunità di formalizzare l'attuale processo di valutazione del personale in fase di selezione, tenendo conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del D.Lgs. 231/2001.

10.2 Formazione.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dalla funzione responsabile della gestione delle risorse umane in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

1. personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente: sarà trasmessa una nota informativa interna con accluso il Modello; sarà effettuato un seminario iniziale a seguito dell'adozione del presente Modello e un seminario di aggiornamento con cadenza annuale; verranno inviate periodiche email di aggiornamento; sarà inserita nella lettera di assunzione un'informativa sul Decreto e sul Modello per i neo assunti; verrà effettuata una sessione di formazione all'atto dell'assunzione.
2. altro personale: sarà trasmessa una nota informativa interna con accluso il Modello; sarà effettuato un seminario iniziale a seguito dell'adozione del presente Modello; sarà inserita un'informativa nella lettera di assunzione sul Decreto e sul Modello per i neo assunti; verranno inviate periodiche email di aggiornamento; verrà effettuata una sessione di formazione all'atto dell'assunzione.

In particolare:

- verrà predisposta una nota informativa interna rivolta a tutto il personale nella quale saranno illustrati i punti cardine del D.Lgs. 231/2001;
- verrà consegnata copia del modello e del codice etico;
- verrà consegnato un documento di impegno al rispetto del modello e del codice etico;
- verrà, come indicato nel paragrafo 9.2, data informazione ai lavoratori subordinati circa l'introduzione delle nuove disposizioni concernenti il sistema disciplinare;
- nel caso di sviluppo della intranet aziendale sarà dedicato uno spazio specifico dedicato all'argomento;
- eventuali e-mail di aggiornamento;
- formazione nell'ambito dei corsi istituzionali e/o in specifiche iniziative dedicate.

10.3 Selezione di Collaboratori esterni e Partner

Su proposta dell'O.d.V. potranno essere istituiti nell'ambito della società, con decisione del Consiglio di Amministrazione, appositi sistemi di valutazione per la selezione di rappresentanti, consulenti e simili ("Collaboratori esterni") nonché di Partner con cui la società intenda addivenire a una qualunque forma di partnership (esempio, una joint-venture, anche in forma di ATI, un consorzio, ecc.) e destinati a cooperare con l'azienda nell'espletamento delle attività a rischio ("Partner").

10.4 Informativa a Consulenti e Partner.

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza potranno essere forniti a soggetti esterni alla società, quali rappresentanti, consulenti, partner e agenti apposite informative sulle politiche e le procedure

adottate da TILOG in forza del presente Modello, anche includendo specifiche clausole nei contratti che regolano il rapporto tra tali soggetti e TILOG.

La funzione Approvvigionamenti o altri ruoli responsabili della firma del contratto con Consulenti e/o Partner provvederanno a far pervenire, agli stessi, una copia della nota informativa sulla adozione da parte di TILOG del presente Modello.

La funzione di cui sopra predispone una clausola apposita sui nuovi contratti da sottoscrivere separatamente.

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partner commerciali o dagli agenti in violazione delle linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, anche in forza di specifiche clausole risolutive espresse, la risoluzione immediata del rapporto contrattuale.

A tale riguardo, la Direzione Aziendale curerà in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico, nei contratti di fornitura e negli accordi di partnership o nei contratti di agenzia di tali specifiche clausole contrattuali che potranno anche prevedere la richiesta di risarcimento dei danni derivanti alla società dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.80

